

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la domanda di grazia presentata da Assuelli Gianfranco,
Lugano

(dell'11 aprile 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia 20 dicembre 1966 presentata dal sig. *Assuelli Gianfranco*, 1936, domiciliato a Lugano, Via Dufour 9, al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato.

Con sentenza 29 marzo 1960 le Assise correzionali di Mendrisio condannarono l'istante a *4 mesi di detenzione*, con il beneficio della sospensione condizionale per 5 anni, per perturbamento colposo della circolazione pubblica.

In seguito alle numerose condanne subite dall'Assuelli (6 in totale) dopo la sentenza sopra richiamata, il presidente della Camera criminale del Tribunale di appello, in data 14 gennaio 1966, ha deciso la *revoca* del beneficio della sospensione condizionale concessa con la sentenza 29 marzo 1960 e l'esecuzione della pena di quattro mesi di detenzione.

Il Dipartimento di giustizia ha ordinato l'esecuzione della pena in data 17 gennaio 1966: la stessa è poi stata rinviata in un primo tempo sino al 1. giugno 1966, per motivi di salute e successivamente al 1. gennaio 1967, per motivi di lavoro e di salute.

L'Assuelli, prima del termine fissato per l'esecuzione, ha ritenuto di poter presentare la domanda di grazia adducendo in particolare:

- a) l'attuale sua posizione presso la ditta Rezzonico & Mari S.A., Viganello, confermata da certificati;
- b) le sue precarie condizioni di salute;
- c) la sua precaria situazione familiare e finanziaria.

La domanda di grazia e i relativi documenti sono stati sottoposti per il preavviso alle competenti Autorità penali. Il Sostituto Procuratore pubblico sottocenerino esprime il suo parere favorevole con un particolareggiato rapporto, mentre il presidente della Camera criminale del Tribunale di appello si limita a consentire con tale preavviso.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1965). Tale Autorità non è un giudice di merito, di grado superiore, che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia non è una sentenza, ma invece un provvedimento di carattere straordinario che può essere ammesso soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente violazione di principi equitativi.

Le affermazioni contenute nella domanda di grazia corrispondono al vero; esse sono comprovate da documenti. L'Assuelli riconosce da parte sua gli errori commessi: il fatto di aver scontato circa 28 mesi di detenzione, in totale, di aver rovinato la sua famiglia finanziariamente e moralmente lo rendono tuttavia oggi

ancor più cosciente della necessità di una nuova esistenza. Tale desiderio non può tuttavia essere realizzato se non con l'aiuto e la comprensione dell'Autorità superiore.

Se l'Assuelli ha effettivamente conosciuto un periodo di scioperaggine, durante il quale egli ha ripetutamente violato la legge, egli non ha tuttavia mai commesso reati di diritto comune. Non si possono quindi oggi ignorare gli effetti deleteri che potrebbero essere provocati dall'esecuzione della pena, non dimenticando neppure che il reato al quale la pena si riferisce è stato commesso nel marzo del 1960.

Riteniamo quindi che, per i motivi sopra esposti, siano dati gli estremi per l'accoglimento della domanda di grazia. Un'ultima prova di fiducia dovrebbe infatti essere concessa all'Assuelli affinché egli possa dimostrare la sua reale intenzione di mantenere l'attuale suo posto di lavoro e di assolvere ai suoi impegni finanziari.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli